



Comune di Alice Castello

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.39 DEL 04/06/2021

OGGETTO:

**ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO RAPPRESENTATO DAL
NEGOZIO DI COMODATO GRATUITO DI LOCALI SITI IN VIA DON
ENRICO, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANPI - SEZIONE BORRA
SAVIO MACHIERALDO TEMPIA DI ALICE CASTELLO.**

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di giugno alle ore undici e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BONDONNO Luigi - Sindaco	Sì
2. SARASSO Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. SALUSSOLIA Ivano - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONDONNO Luigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE VANTAGGIO ECONOMICO RAPPRESENTATO DAL NEGOZIO DI COMODATO GRATUITO DI LOCALI SITI IN VIA DON ENRICO, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANPI - SEZIONE BORRA SAVIO MACHIERALDO TEMPIA DI ALICE CASTELLO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Alice Castello è proprietario dei locali siti in Via Don Enrico n. 1, ed assegnati in utilizzo gratuito all'Associazione A.N.P.I. – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia di Alice Castello quale sua sede;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 13/02/2016 l'Amministrazione Comunale assegnava in comodato d'uso, fino al 31/12/2020, i locali sopra citati;
- con Convenzione Rep. n. 921 in data 22/03/2016, veniva sottoscritta regolare scrittura privata tra l'Amministrazione Comunale di Alice Castello e l'Associazione A.N.P.I. – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale è da sempre attenta alla realtà delle Associazioni che operano sul territorio senza scopo di lucro, riconoscendo che le stesse costituiscono importanti forme di aggregazione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e si propone, attraverso la propria azione amministrativa, di favorirne il conseguimento delle finalità perseguite;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale rinnovare all'Associazione ANPI – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia di Alice Castello, il comodato d'uso dei locali;

ATTESO che con nota prot. n. 3791 del 29/05/2021 l'Associazione ANPI – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia di Alice Castello, ha chiesto il rinnovo della concessione in comodato d'uso degli stessi locali siti in Via Don Enrico n. 1;

EVIDENZIATO che l'Associazione ANPI – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia ha lo scopo di svolgere attività istituzionali i cui obiettivi sono la valorizzazione del ruolo storico svolto dalla lotta partigiana anche mediante la promozione di ricerche e testimonianze, il sostegno ideale ed etico dei valori di libertà e democrazia;

DATO ATTO che, secondo il costante orientamento della Corte dei Conti, la concessione in uso gratuito di un bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile del Comune, va qualificata in termini di attribuzione di "un vantaggio economico" in favore di un soggetto di diritto privato;

RILEVATO che la qualificazione in termini di attribuzione di vantaggio economico non viene meno per effetto della disciplina codicistica del negozio di comodato, che pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, avuto riguardo, in particolare, alla disciplina dell'articolo 1808 del codice civile, secondo cui "il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa" e inoltre "ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessari ed urgenti";

CONSIDERATO che l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi;

RILEVATO che, nel caso di specie, l'amministrazione ha predeterminato e pubblicato i criteri e le modalità con le quali può avvenire la concessione di vantaggi economici mediante il regolamento comunale per la concessione di contributi e di vantaggi economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5

del 28/03/2009, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03/07/2014;

TENUTO PRESENTE che, in forza del predetto articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di concessione deve risultare espressamente dai singoli provvedimenti relativi agli interventi concessori;

DATO ATTO che, nel caso di specie, sono stati osservati ed è stata data attuazione ai criteri e alle modalità di concessione del vantaggio economico, così come previsti e disciplinati dal citato regolamento comunale;

CONSIDERATO che non sussiste, in linea generale, una specifica disposizione che impedisca all'ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente medesimo;

DATO ATTO che nella gestione del patrimonio comunale va comunque salvaguardato, come prioritario, il principio di redditività e di convenienza economica, di matrice imprenditoriale privatistica, che può recedere soltanto in presenza di prevalenti ed effettivi interessi pubblicistici di finalità sociale;

TENUTO PRESENTE che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso, e quindi può recedere, soltanto laddove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni, configurandosi in caso contrario un depauperamento e, dunque, un danno patrimoniale per l'ente;

RILEVATE le finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso l'attribuzione del vantaggio economico in questione, rappresentato dal comodato gratuito del bene in oggetto, le quali si concretizzano nell'interesse di preservare dal deterioramento l'immobile non utilizzato a fini istituzionali e di garantire una sede all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia di Alice Castello per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

EVIDENZIATO che i sopradescritti interessi e finalità, che stanno alla base dell'attribuzione del vantaggio economico, risultano essere prevalenti rispetto al principio di redditività del cespite oggetto della attribuzione, tenuto conto dei seguenti elementi, frutto, in sede istruttoria ed endo procedimentale, di una attenta ponderazione e di massima considerazione, dell'interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio come risulta dalla previsione dell'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, tenuto conto che, con riferimento a questa fattispecie, la mancata redditività del bene è da ritenersi compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (CdC, Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011);

VERIFICATO che è stata accertata, soprattutto con riferimento alle modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, l'assenza di scopo di lucro delle attività svolte dai soggetti beneficiari, in quanto associazione costituita al fine di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, art. 2 della L 383/2000;

RILEVATO che l'atto costitutivo del diritto reale contiene un regime dettagliato delle rispettive obbligazioni, alla luce dei principi di massima valorizzazione del bene e di trasparenza;

RITENUTO, per quanto sopra di:

- approvare la concessione in comodato d'uso di locale comunale sito in Via Don Enrico n. 1, con planimetria allegata sub A), da adibire a sede dell'Associazione ANPI – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia;
- approvare l'allegato schema di contratto di concessione in comodato d'uso (allegato "B") dei locali comunali siti in Via Don Enrico n. 1, autorizzando il Responsabile dei Servizi Tecnici alla relativa sottoscrizione,
- prendere atto che la concessione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2030;

VISTO l'articolo 10, 3° comma del Dlgs. 18.8.2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza in merito al presente atto;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di fare proprio quanto indicato in narrativa;

Di attribuire il vantaggio economico, rappresentato dal negozio del comodato d'uso gratuito dei locali di proprietà comunale siti Via Don Enrico n. 1, come da planimetria allegata sub A) allo schema contrattuale, all'Associazione ANPI – Sezione Borra Savio Machieraldo Tempia di Alice Castello;

Di dare atto che il vantaggio economico per la concessione in uso gratuito dei locali a favore della suddetta Associazione di Alice Castello è quantificabile nel seguente modo: € 300,00 annui, comprensivi delle utenze ed esclusi i lavori di pulizia locali;

Di approvare, come parte sostanziale ed integrante del presente atto, gli schemi di contratto di comodato d'uso (allegato "B");

Di prendere atto che la concessione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2030;

Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Tecnici alla sottoscrizione del contratto in oggetto;

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, e all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 33/2013 rispettivamente in ordine agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati erogati dal Comune di Alice Castello e agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, nello spazio specificatamente dedicato a "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Del che si è redatto il seguente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
BONDONNO Luigi

L'Assessore
Firmato Digitalmente
SARASSO Andrea

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela